

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 15/04/2014

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2014, n. 557

L.r. n° 3/2014 - Art. 1 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale". Indirizzi applicativi.

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Dr. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'A.P. Autorizzazione Integrata Ambientale, confermata dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente.

Con la Legge regionale 14 giugno 2007, n° 17 recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale", nelle more di un necessario e più organico reinquadramento della complessiva normativa regionale in materia di ambiente alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono state emanate le prime disposizioni urgenti finalizzate sia a favorire il processo di decentramento di alcune funzioni amministrative in materia ambientale, nuove ovvero già disposte con la legge regionale n° 17/2000 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), sia ad apportare utili correttivi all'attuale normativa regionale vigente anche in materia di autorizzazione integrata ambientale.

In particolare, l'art. 7 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 59/2005 al comma 1 prevede che, nel rispetto del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale, definito dalla Regione ai sensi dell'art. 5, co 3 del D.Lgs 59/2005 (Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui all'allegato 1 dello stesso decreto è delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007 alla Provincia competente per territorio.

Con successiva Legge regionale 31 dicembre 2010, n° 19 "Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della regione Puglia", all'art. 35 è stata fornita l'interpretazione autentica della delega operata in favore delle Province con la richiamata Legge regionale 17/2007, che così recita "Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2006, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) va inteso nel senso che la delega disposta in favore delle Province con decorrenza 1º luglio 2007 concerne l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali richieste a decorrere da tale data, mentre restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e l'aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007".

La suddetta interpretazione chiarisce che, per ragioni di economia procedimentale e di efficacia dell'azione amministrativa, il criterio di distinzione della competenza amministrativa in materia di AIA fra

Regione e Provincia è da individuare esclusivamente nell'elemento temporale connesso alla presentazione della prima istanza di autorizzazione.

Appare evidente che l'azione del legislatore, di individuare lo spartiacque temporale quale elemento di separazione tra le competenze Regionali e quelle Provinciali, è stata motivata anche dalla necessità di dover fronteggiare le conseguenze derivanti dalla Procedura di infrazione comunitaria 2008/2071 (Causa C-50/10) per l'esercizio di impianti non conformi alla Direttiva 2008/1/CE, e quindi consentire all'Ufficio regionale competente di svolgere con celerità le istruttorie già avviate e nel contempo assicurare a cura della Provincia competente territorialmente il tempestivo avvio delle istruttorie relative alle nuove domande di autorizzazione integrata ambientale già presentate.

La recente Legge regionale 12 febbraio 2014, n° 3 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ? Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ? Elenco tecnici competenti in acustica ambientale", con l'art. 1 ha modificato il suddetto criterio di attribuzione della delega in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in favore delle Province.

In particolare ha stabilito che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega per l'istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame, il rinnovo e l'aggiornamento, attribuita nei termini di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) e all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011?2013 della Regione Puglia), è modificata, sopprimendo la distinzione temporale rispetto alla presentazione della prima domanda, attribuendo agli enti provinciali la competenza su tutte le categorie di attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi) e 5.4 (discariche) che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia, nonché di quelle considerate dall'articolo 23 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012) e dall'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)."

Pertanto il preesistente criterio temporale (riferito alla data di presentazione della domanda) per l'individuazione dell'Autorità Competente in materia di AIA, è stato sostituito dal nuovo criterio riferito esclusivamente alla tipologia dell'attività IPPC esercita nell'impianto e riferita alla classificazione del rifiuto ivi trattato.

Pertanto, con l'entrata in vigore dell'art. 1 della richiamata L.r. 3/2014, la Provincia competente per territorio è Autorità competente in materia di procedimenti autorizzativi riguardanti tutti gli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale con la sola esclusione di quelli nei quali si svolgono attività IPPC riconducibili alle tipologie 5.2 - 5.3 e 5.4. dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi limitatamente al trattamento dei rifiuti urbani nonché per quelli rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 23 della Legge Regionale 18/2012 e dell'articolo 13 della Legge Regionale 24/2012.

Tale disposizione normativa trae origine dalla riscontrata necessità di ottimizzare e omogeneizzare sul territorio per materia, ovvero per attività industriale esercita, il processo di decentramento delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale, garantendo allo stesso tempo:

- 1. Il governo unitario, da parte della Regione Puglia, di tutti i procedimenti autorizzativi associati alla gestione integrata dei rifiuti urbani che, in base al Capo III della parta quarta del Testo Unico Ambientale, è materia di specifica competenza della Regione in forza dell'articolo 196 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 2. L'accelerazione della spesa comunitaria inerente a progetti finanziati con fondi strutturali.

Pertanto la ratio dell'art. 1 della richiamata norma regionale (L.r. n. 3/2014), fatti salvi gli effetti dell'articolo 23 della L.r. 18/2012 e dell'articolo 13 della L.r. 24/2012, nella parte relativa alla delega delle competenze autorizzative in materia di A.I.A. deve leggersi nel senso che:

- La Regione Puglia è Autorità Competente AIA, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 152/06, per gli impianti previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 8 ottobre 2013, n. 204 in cui si svolgono attività di cui ai punti 5.2 5.3 e 5.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale;
- La Provincia è Autorità Competente AIA, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 152/06, per tutti gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone di condividere e fare proprie le considerazioni sopra esposte che definiscono gli indirizzi applicativi del richiamato art 1 della L.r. 3/2014.

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra esposto, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a), k) e della L.R. 7/2004 art. 44, comma 4, lett. e).

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'Alta professionalità e del Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente condiviso e richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- di definire, in considerazione dell'art. 1 della Legge regionale 12 febbraio 2014, n° 3 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 21 del 17.02.2014), i seguenti indirizzi applicativi in ordine alla formulazione delle competenze in materia di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali:
- La Regione Puglia è Autorità Competente A.I.A., ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 152/06, per gli impianti previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 8 ottobre 2013, n. 204 in cui si svolgono attività di cui ai punti 5.2
- 5.3 e 5.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale;
- La Provincia è Autorità Competente AIA, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 152/06, per tutti gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente che insistono sul territorio di propria competenza;
- di trasmettere, a cura del Servizio proponente, il presente provvedimento alle Province, all'ARPA

puglia, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a Confindustria Puglia perché svolga attività di informazione presso i propri iscritti e le Associazioni di categoria;

- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge regionale n° 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente

\_\_\_\_